

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

147° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6
(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTEPag. 2, 5, 7

* BUCCIERO (AN), relatore alla Commissione . . 2, 6, 7

CARUSO Antonino (AN)	Pag. 6
CENTARO (Forza Italia)	7
CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia	6
PREIONI (Lega Forza Nord Padania)	6
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	6, 7
SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo)	7

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1496-2157-B.

Ricordo che, nella seduta pomeridiana del 18 luglio, il relatore Bucciero aveva chiesto di riferire in una successiva seduta in merito alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame, svolgendo solo un breve intervento introduttivo sullo stesso.

Prego pertanto il senatore Bucciero di riferire alla Commissione sulle predette modificazioni.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per scendere nel merito dopo la premessa generale che avevo fatto nella seduta scorsa, posso sintetizzare nel modo seguente le correzioni più significative che ha apportato la Camera dei deputati al disegno di legge al nostro esame, rinviando per gli aspetti più generali della normativa a quanto già esposto nel corso dell'esame in prima lettura.

Innanzitutto, la Camera ha stralciato gli articoli 2, 3, 4 e 6 del testo da noi approvato, in quanto il loro contenuto è stato ritenuto estraneo alla materia riguardando l'equo compenso, non la violazione del diritto di autore; la parte stralciata è ora in corso di esame alla Commissione Cultura di quel ramo del Parlamento..

Un'altra correzione riguarda l'articolo 2 (articolo 5 prima dello stralcio) – che introduce alcuni commi aggiuntivi nell'articolo 68 delle legge n. 633 del 1941 – in merito al quale la Camera ha compiuto una approfondita riflessione in materia di riproduzione di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, escludendo la possibilità di riprodurre opere rare «fuori dai cataloghi editoriali». Questa dizione potrebbe creare qualche problema interpretativo, perché è difficile valutare e definire la rarità di un libro. Fra l'altro, non si comprende, se non con difficoltà, se la rarità viene ad essere solo perché un'opera è fuori catalogo o se occorra anche il requisito della rarità; infine, se tale dizione significa che l'opera è esaurita per la casa editrice. Un'ulteriore perplessità potrebbe sorgere all'interprete del testo nella sua globalità, non essendo chiaro se il libro raro possa es-

sere riprodotto liberamente senza il limite del 15 per cento, ovvero, seconda ipotesi, non possa mai essere riprodotto.

È stato poi soppresso l'originario articolo 7. Ricorderete che introducemmo questa norma, insieme agli articoli 8 e 9, onde facilitare, nel rispetto del contraddittorio e di ogni garanzia, l'acquisizione delle prove sulla base di «seri indizi». La soppressione è stata motivata, così leggo dal resoconto sommario della discussione alla Camera il 19 ottobre 1999, per l'incostituzionalità della disposizione disciplinando «in maniera speciale, senza alcuna particolare ragione, una materia che è già regolata in via generale dal codice di procedura civile». Tale motivazione mi sembra un po' singolare, ma forse il concetto è reso male nel resoconto sommario.

È stato poi soppresso il comma 1 dell'articolo 13 del testo originario, che si proponeva di vietare l'iscrizione nel registro dei commercianti anche a coloro che avevano violato la legge sul diritto di autore.

All'articolo 10 del testo (articolo 15 del testo Senato), viene soppresso il comma 2, che fu introdotto, se non ricordo male, a seguito di un'osservazione del senatore Besostri in sede di parere della 1^a Commissione. In realtà, si è poi accertato che tutti i Paesi dell'Unione europea applicano sistemi di identificazione, ad esclusione della Germania, se non sbaglio.

A questo proposito, proprio per fugare eventuali dubbi residui, credo di dover spendere qualche parola, perché ho visto che alla Camera tutta la discussione si è incentrata più sul problema della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), che non sulla violazione del diritto d'autore in sé e per sé. Come voi sapete, nei confronti della SIAE si è aperto un grosso dibattito e quest'ultima viene vista da molti quantomeno con forte antipatia. A proposito dell'apposizione del bollino da parte della SIAE, devo ricordare che essa nasce nel 1970 per un accordo tra quest'ultima e gli autori, i produttori e gli importatori; poi la «bollinatura» fu estesa in via generale con la legge n. 121 del 1987. In sostanza, la «bollinatura» è una forma di autenticazione dell'originalità del prodotto e significa che la SIAE, che ne è il richiedente, ha accertato che il diritto d'autore è stato assolto ovvero che non vi è un diritto d'autore da assolvere. In quest'ultimo caso, il bollino ha un costo materiale; ad esempio, per i prodotti fonografici e videografici esso è pari al costo della spesa viva, cioè, 10 lire per i primi e 100 lire per i secondi. L'obiezione che il bollino possa ostacolare la libera circolazione dei prodotti nell'Unione europea non ha fondamento visto che anche gli altri Paesi UE lo applicano e che la Commissione della Comunità europea, con Monti come commissario, ha elaborato fin dal 1998 un cosiddetto «Libro verde» proprio sulla materia. D'altro canto, per fare un esempio, anche nel caso di tabacchi, liquori e alimenti importati in Italia il produttore e l'importatore sono obbligati ad applicare etichette con la traduzione in italiano degli ingredienti dei prodotti. Infine, devo ricordare che l'articolo 36 del Trattato di Roma stabilisce che può derogarsi anche al principio della libera circolazione dei

beni da parte della legislazione nazionale al fine della tutela di questo valore.

Vorrei in conclusione fare un'osservazione di carattere pratico: se dovessero circolare supporti con il contrassegno e supporti senza contrassegno, le forze dell'ordine incontrerebbero difficoltà insormontabili, quantomeno facendo riferimento agli attuali organici.

L'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati dispone, inoltre, che i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e precisa che fino all'entrata in vigore del predetto regolamento resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.

L'articolo 11 specifica le funzioni indispensabili della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) rispetto a quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soprattutto in tema di vigilanza e controllo sulla tutela del diritto d'autore; per la struttura e per gli organici è altresì indispensabile un coordinamento tra i due istituti e una loro reciproca collaborazione.

Il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento sopprime, inoltre, l'articolo 18 del testo approvato dal Senato che prevedeva la sostituzione al comma 1 dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, delle parole «a fini di lucro» con le altre «per trarne profitto» e l'inserimento, dopo le parole «a scopo commerciale» delle seguenti: «o imprenditoriale». Tale modifica attiene dunque alle disposizioni penali. La nuova formulazione dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevista all'articolo 13 del testo della Camera, prevede una multa da cinque a trenta milioni; nei casi di rilevante gravità, è prevista una pena non inferiore nel minimo a due anni di reclusione e una multa fino a lire trenta milioni. In generale, quindi, la dizione «abusivamente» si sostanzia nella mancanza del contrassegno SIAE.

All'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati viene ribadito che l'unico comportamento non punibile è quello della riproduzione per uso personale. La Camera però al comma 2, nei casi tassativamente indicati, ha ritenuto di dover modificare le soglie di punibilità, elevando la soglia minima, ma diminuendo quella massima. Il Senato aveva indicato che la pena fosse aumentata fino alla metà; inoltre, si era proposto di portare il minimo da sei a nove mesi, mentre nel testo approvato dalla Camera dei deputati si propone di portare il minimo ad un anno, diminuendo contestualmente il massimo (che con il nostro criterio sarebbe stato tre anni più la metà, quindi quattro anni e mezzo) e portandolo così a quattro anni.

Con l'articolo 16 la Camera dei deputati ha riproposto l'articolo, a suo tempo soppresso dal Senato, che prevede la punizione per violazione del diritto d'autore non solo per chi ne trae profitto, ma per chiunque violi le norme anche *una tantum*; ad esempio, chi duplica una cassetta o qualsiasi altro tipo di supporto. Esaminando il dibattito che si è svolto presso

l'altro ramo del Parlamento, ho potuto constatare che sono state riproposte le stesse questioni discusse in questa sede; si è manifestata la necessità di impedire il diffondersi di una cultura che fa ritenere lecito ciò che lecito non è nel campo della riproduzione dei prodotti protetti dal diritto d'autore (soprattutto per la facilità delle duplicazioni) che qualcuno ha equiparato ad una vera e propria ricettazione: l'acquisto del diritto d'autore rubato.

Infine, con l'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati viene ripristinato l'articolo 9 del disegno di legge presentato dal Governo riguardante l'istituzione di un Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

In conclusione, ritengo che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non siano tali da costringerci a modificare ulteriormente il testo se ciò avvenisse verrebbe protratto ulteriormente il varo definitivo del provvedimento, con tempi – tra l'altro – oggi non ipotizzabili. Mi sono già espresso in passato sui rischi di natura internazionale che potremmo correre; a questo punto personalmente ritengo che il piatto della bilancia penda per l'approvazione in via definitiva del testo licenziato dalla Camera. D'altronde, l'impianto della normativa è rimasto sostanzialmente immutato, i soggetti maggiormente interessati al problema si sono dichiarati complessivamente soddisfatti del provvedimento, pur ritenendolo perfezionabile. A tal proposito devo ricordare l'appello che mi è pervenuto da parte di cantautori, produttori e editori – riportato anche dalla stampa – i quali auspicavano l'approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile. D'altro canto, nessuno ci vieta di migliorarlo; ad esempio, se la Commissione lo riterrà opportuno, nel corso dell'esame del disegno di legge sulla protezione del disegno industriale, in quanto sarebbe possibile verificare nelle more gli effetti delle prime applicazioni di questa riforma.

Devo, infine, far presente che tra le poche insoddisfazioni emerse vi è stata quella della Federazione degli editori dei giornali che ha riproposto un'antica questione. A mio giudizio si tratta di un falso problema, addirittura volgarmente strumentale, se mi è consentito usare quest'aggettivo. La Federazione lamenta il fatto che anche la Camera non abbia inserito una norma *sulle royalties* in favore degli editori che si definiscono addirittura vittime di un saccheggio.

Devo ritenere che si tratti di totale ignoranza, perché non conoscono la normativa del 1941, oppure ritengono di prendere noi per ignoranti, perché dimenticano l'articolo 65 della predetta normativa, la quale, da una parte, consente la libera riproduzione degli articoli – evidentemente nel «bieco ventennio» si aveva a cuore la massima diffusione delle idee –, dall'altra, limita la riproduzione al solo caso in cui essa sia espressamente riservata. Per cui è facile concludere che se gli editori vogliono evitare un «saccheggio» non devono far altro che apporre la dizione «riproduzione vietata» in calce agli articoli.

Quindi, concludo con l'auspicio che il testo si possa votare senza modifiche. Addirittura arrivo a dire che se nessuno deve presentare emendamenti non vedo perché non si possa votare anche subito.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bucciero, soprattutto perché con la sua relazione ha saputo non soltanto rendere accessibile una materia molto tecnica anche a me, che sono lontano dalla conoscenza di questo testo, ma anche perché è riuscito a suscitare la mia curiosità ed il mio interesse per la stessa.

Dichiaro aperta al discussione generale.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei sapere quale sarà il punto di vista de Governo sulla sorte di questo provvedimento.

CORLEONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non ho difficoltà a manifestare, anche in assenza del sottosegretario Maggi, l'apprezzamento del Governo per la relazione che è stata oggi svolta dal senatore Bucciero e per l'impegno da lui manifestato al fine di una rapida conclusione dell'*iter* relativo al disegno di legge in esame. Si tratta infatti di un provvedimento di rilevante importanza e la cui conclusione è attesa.

Per quanto riguarda il merito, credo che ci sarà modo, al termine della discussione generale, di dare un contributo per la valutazione generale del provvedimento. Mi sembra comunque che per la fase procedurale in cui ci troviamo il Governo non possa che associarsi alla richiesta del relatore di concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

PREIONI. Signor Presidente, ritengo necessario che venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

RUSSO. Anche io credo che sia opportuno.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poiché alcuni colleghi lo chiedono, proporrei di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 21 di questa sera, in modo da consentire al relatore di studiare adeguatamente le proposte emendative ed essere pronto a relazionare sulle stesse nella seduta di martedì prossimo.

PREIONI. Signor Presidente, io invece propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 15 settembre, perché credo ci si debba soffermare maggiormente su queste proposte. Si tratta di un disegno di legge che ha un contenuto odioso per il popolo italiano; rappresenta gli interessi di una *lobby* e di una parte politica; si tratta certamente di poteri forti, ma in contrasto con l'interesse generale del Paese. Credo, inoltre, che sia una forzatura usare la procedura dell'esame in sede deliberante, anziché quella in sede referente con il successivo esame in Assemblea, in ordine al quale è prevista la pubblicità e la possibilità per tutti i senatori

di intervenire, nonché per tutti cittadini di apprendere che tipo di norme si stanno facendo e con quali contenuti. Mi sorprende poi che un disegno di legge di questo genere abbia come relatore un membro di un Gruppo di opposizione.

Mi riservo, infine, di intervenire in sede di discussione generale, quando questa avrà luogo realmente.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare al senatore Preioni che ero all'opposizione anche nel corso dell'esame in prima lettura; queste osservazioni, però, lui le fa solo oggi. Sono sempre stato oppositore nello stesso modo.

PRESIDENTE. Sono dunque state avanzate due proposte per la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, le ore 21 di oggi oppure il prossimo 15 settembre.

RUSSO. Signor Presidente, proporrei una soluzione intermedia: fissiamo il termine nell'ambito della prossima settimana, a martedì o mercoledì prossimo.

CENTARO. Signor Presidente, questo disegno di legge sono quattro anni che è all'esame di entrambi i rami del Parlamento, quindi esso ha avuto modo di essere sviscerato in ogni suo aspetto. È stato oggetto di numerosi convegni organizzati da tutte le Federazioni e da tutti gli interessati, quindi certamente non è una novità che «esce fuori dal capo di Giove». Ciononostante, mi rendo conto della necessità di un esame più approfondito. Si potrebbe pertanto fissare il predetto termine a lunedì prossimo alle ore 18; è questa una data che, in teoria, consentirebbe già dal prossimo martedì di riprendere l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che occorre anche richiedere i pareri di competenza. Effettivamente sarebbe forse opportuno fissare detto termine nella giornata di oggi o in quella di venerdì.

SENESE. No, Presidente. Io sono disposto a «gettare il cuore» oltre l'ostacolo quando c'è una ragione seria, ma qui non la vedo. Mi sembra invece che la proposta del senatore Russo sia più che conciliante.

PRESIDENTE. Considerato che l'esame degli emendamenti dovrebbe avvenire nella seduta pomeridiana di martedì o in quelle di mercoledì, vorrei proporre di anticipare le riunioni pomeridiane già previste per martedì, mercoledì e giovedì prossimo alle ore 14,30 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì prossimo.

Poiché non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.